

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09817/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9817 del 2024, proposto da

Giulia Zompa, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Zarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Comirato, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del : 1) Decreto

Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D. M. n° 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente ove ridetermina illegittimamente il punteggio dei

titoli convertendolo in decimi; 2) allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n° 666, con il punteggio totale di 8,35; 3) Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n° 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; 4) allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n° 666, con il punteggio totale di 8,35 e 5) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione

resistente della presente ordinanza, del ricorso nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere che l'amministrazione depositi una dettagliata relazione in cui spieghi le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli allegati da parte ricorrente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'avvertimento che un eventuale comportamento inerte sarà valutato ai sensi dell'art 64 c.p.a;

Ritenuto, nelle more, di dover respingere l'istanza cautelare attesa l'assenza di attualità del pregiudizio, considerata l'ultimazione della procedura e l'immissione in ruolo dei vincitori;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare, attesa la natura degli interessi coinvolti;

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 settembre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) respinge l'istanza cautelare.

Autorizza parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone incumbenti istruttori nei confronti dell'amministrazione resistente nei sensi e nel termine di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 settembre 2025.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO